

R.G. N. 889/2012

TRIBUNALE DI BERGAMO

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice collegiale del lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott. Luciano Alfani	Presidente
dott.ssa Monica Bertoncini	Giudice
dott.ssa Angela Corvi	Giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21-6-2012, sentite le parti presenti e letti gli atti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza omessa in data 11-2-2012 ex art. 700 c.p.c. dal giudice del lavoro, proposto

DA

██████████ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti C. Moro, E. Moro e P. Berretta

-RECLAMANTE

CONTRO

██████████████████████, con l'avv. V. Briganti

-RECLAMATO

- Con l'ordinanza reclamata, il Giudice designato dichiarava l'illegittimità del trasferimento disposto dalla ██████████ s.p.a., nei confronti del dipendente ██████████ - dalla sede di Brugherio a quella di Cortenuova,

M/27

con effetto dal 19-9-2011 - non avendo la datrice dato risposta per iscritto o comunque ufficiale e formale alla richiesta del lavoratore volta a conoscere i motivi posti alla base del provvedimento, e ritenuta altresì la sussistenza del *periculum in mora*;

- Con ricorso depositato il 26-3-2012 [redacted] s.p.a., chiedeva la revoca del provvedimento, insistendo sulla legittimità del proprio operato - dal momento che il trasferimento era giustificato da ragioni organizzative, comunicate al [redacted] già nel maggio del 2011 - e rilevando altresì il difetto del requisito del *periculum*;

- Con memoria depositata il 16-4-2012 il reclamato chiedeva il rigetto del reclamo;

- Con ordinanza del 17-5-2012, il Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, ammetteva le prove dedotte dalle parti, disponendo l'audizione degli informatori [redacted] e [redacted], escussi alla successiva udienza del 21-6-2012;

- Il Tribunale osserva:

L'art. 2103 c.c. prevede che il trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra possa essere disposto solamente in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.

Secondo la più risalente giurisprudenza, alla fattispecie in questione doveva applicarsi analogicamente l'art. 2 della legge 604/1966, nel senso che, qualora il lavoratore avesse richiesto la comunicazione delle ragioni alla base della decisione, il datore avrebbe dovuto comunicargliele nei termini di cui alla medesima disposizione, pena l'inefficacia del provvedimento («al fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano enunciate contestualmente le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l'art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni

11/11/11

tecniche, organizzative e produttive del provvedimento siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova. Pertanto, l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che, in caso di mancato adempimento, determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta - dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che prevede l'insorgenza di analogo onere nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro di comunicare i motivi del licenziamento», Cass., sez. lav., 15-5-2004, n. 9290; 29-4-2004, n. 8268; 23-2-1998, n. 1912).

Tale comunicazione - così come quella originaria di trasferimento - non sarebbe stata peraltro soggetta a particolari oneri di forma (Cass., sez. lav., 8-1-2004; n. 1093-3-1994, n. 2095).

Tuttavia, questo orientamento risulta tuttavia definitivamente superato dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, secondo cui il provvedimento di trasferimento - oltre a non dover soddisfare particolari requisiti formali - non deve necessariamente recare l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li chieda, fermo naturalmente l'obbligo di provare in giudizio le comprovate ragioni che lo hanno determinato (Cass. sez. lav., 5-1-2007, n. 43; 17-5-2010, n. 11984).

Alla luce di tali considerazioni, si deve affermare la legittimità del provvedimento di trasferimento adottato dalla Bennet.

Dall'audizione degli informatori è emerso infatti che la decisione di trasferire il [redacted] da Brugherio a

Cortenuova fu determinata dalla necessità di coprire un vuoto in organico.

Più precisamente, nella primavera del 2011 fu necessario individuare il responsabile del reparto tessile del nuovo punto di vendita di Albano S. Alessandro. La scelta, sia in ragione dell'esperienza che della vicinanza al luogo di residenza, cadde sulla responsabile del negozio di Cortenuova, che rimase quindi scoperto. Per questo motivo il [REDACTED] responsabile del reparto tessile di Brugherio, venne a sua volta trasferito a Cortenuova. Anche in questo caso, la società tenne conto dell'esperienza e della vicinanza della nuova sede di lavoro alla residenza del lavoratore, prima di operare la scelta (cfr. dich. [REDACTED] e [REDACTED]).

Dalle dichiarazioni dei medesimi informatori, è altresì emerso che il [REDACTED] fu reso partecipe del trasferimento e delle sue ragioni già dalla primavera del 2011 (dich. [REDACTED]: «la mia collega [REDACTED] Luisa, nel maggio dello stesso anno, aveva già comunicato al Messina il trasferimento, e i relativi motivi. Questo me lo disse lei»).

E dunque, la correttezza dell'operato della datrice dovrebbe affermarsi anche facendo applicazione del precedente orientamento giurisprudenziale: infatti, posto che la Bennet aveva in precedenza comunicato al [REDACTED] le ragioni del provvedimento, la successiva richiesta da parte di quest'ultimo di indicazione dei motivi (cfr. doc. 4 fasc. ric. ex art. 700 c.p.c.), non faceva certamente sorgere di nuovo un obbligo che già era stato adempiuto. Per questi motivi, non sussistendo il requisito del *fumus boni iuris*, il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata.

In considerazione della particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le

spese di entrambe le fasi del cautelare.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

1) accoglie il reclamo proposto dalla [REDACTED] s.p.a., con il ricorso depositato in data 26-3-2012, e, per l'effetto, revoca l'ordinanza del Giudice designato del 11-2-2012, depositata il 13-2-2012;


2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare.

Si comunichi.

Bergamo, 21-6-2012.

IL PRESIDENTE

dott. Luciano Alfani



Depositato in cancelleria

del 21 GIU. 2012

IL CANCELLIERE

Rob. V. Domenighini